

Lottomatica Group S.p.A.

PROCEDURA IN MATERIA DI *INTERNAL DEALING*

Approvata dal Consiglio di Amministrazione di Lottomatica Group S.p.A. nella riunione del 27 febbraio 2023 e successivamente modificata dal Consiglio di Amministrazione nelle riunioni del 18 giugno 2024 e del 16 giugno 2026.

PREMESSA

La presente procedura (la “**Procedura**”) applicabile a Lottomatica Group S.p.A. (di seguito la “**Società**” o “**Lottomatica**”) è stata adottata dal Consiglio di Amministrazione della Società ai sensi della, e in conformità alla disciplina europea¹ e nazionale² in materia di Operazioni (come di seguito definite) effettuate dai Soggetti Rilevanti e dalle Persone Strettamente Associate (come di seguito definiti) (la “**Normativa Internal Dealing**”).

In particolare, la Procedura è diretta a disciplinare gli obblighi informativi e le condotte che dovranno essere osservate dai Soggetti Rilevanti (come di seguito definiti), dalle Persone Strettamente Associate (come di seguito definite) e dalla Società al fine di assicurare specifica, puntuale e corretta trasparenza informativa in merito alle Operazioni (come di seguito definite) nei confronti del pubblico e delle autorità competenti.

1. **ARTICOLO 1** **DEFINIZIONI**

Ai fini della presente Procedura, ai termini di seguito indicati sono assegnati i seguenti significati:

- 1.1. “**Azioni**”: le azioni della Società, ammesse alla quotazione sul mercato Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.
- 1.2. “**Elenco**”: elenco dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Associate redatto e aggiornato dalla Società.
- 1.3. “**Giorni Lavorativi**”: tutti i giorni di calendario ad eccezione del sabato, della domenica e delle festività nazionali. Le festività nazionali non sono considerate Giorni Lavorativi neanche nel caso in cui in occasione di tali festività i mercati finanziari siano aperti.
- 1.4. “**Normativa Internal Dealing**”: le previsioni contenute all’interno del Regolamento sugli Abusi di Mercato, del Regolamento 522/2016, del Regolamento 523/2016, del Testo Unico sulla Finanza, del Regolamento Emittenti nonché in ogni altra fonte europea e nazionale in materia di obblighi e modalità di comunicazioni, di limitazioni sulle operazioni compiute nonché di identificazione dei soggetti tenuti all’adempimento di tali obblighi.
- 1.5. “**Operazioni**”: le operazioni individuate all’interno dell’**Allegato 1** alla presente procedura.
- 1.6. “**Persone Strettamente Associate**”:
 - a) il coniuge di un Soggetto Rilevante o il *partner* equiparato al coniuge ai sensi della normativa nazionale, un figlio a carico di un Soggetto Rilevante ai sensi della normativa nazionale, un parente di un Soggetto Rilevante che abbia condiviso la stessa abitazione da almeno un anno alla data del compimento dell’Operazione (come di seguito definita);

¹ Si vedano (i) la Direttiva 2014/57/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativa alle sanzioni penali in caso di abusi di mercato (la “**Direttiva Abusi di Mercato**”); (ii) il Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato, che abroga la direttiva 2003/6/CE o e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE (il “**Regolamento sugli Abusi di Mercato**” o “**MAR**”), come successivamente modificato dal **Regolamento (UE) n. 2809/2024** del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo del 23 ottobre 2024; (iii) il Regolamento Delegato (UE) 2016/522 della Commissione del 17 dicembre 2015 che integra la MAR per quanto riguarda, *inter alia*, il permesso di negoziare durante periodi di chiusura e i tipi di operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione soggette a notifica (il “**Regolamento Delegato 522/2016**”) (iv) il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/523 della Commissione del 10 marzo 2016 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato e il modello per la notifica e per la comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione in conformità alla MAR (così come di volta e volta modificato) (il “**Regolamento 523/2016**”); e (v) le altre norme di esecuzione di tempo in tempo emanate dalle autorità competenti.

² Si vedano il D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (il “**Testo Unico della Finanza**” o “**TUF**”) e la normativa di attuazione contenuta nel regolamento in materia di emittenti adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni (il “**Regolamento Emittenti**”).

- b) le persone giuridiche, trust o partnership le cui responsabilità di direzione siano rivestite da un Soggetto Rilevante o da una delle persone di cui alla precedente lettera a) del presente paragrafo³;
- c) le persone giuridiche, trust o partnership controllate direttamente o indirettamente, da un Soggetto Rilevante o da una delle persone di cui alla precedente lettera a) del presente paragrafo;
- d) le persone giuridiche, trust o partnership i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un Soggetto Rilevante o di una delle persone di cui alla precedente lettera a) del presente paragrafo;
- e) le persone giuridiche, trust o partnership costituite a beneficio di un Soggetto Rilevante o di una delle persone di cui alla precedente lettera a) del presente paragrafo;
- f) gli ulteriori soggetti, siano essi persone fisiche o giuridiche, eventualmente individuati dalla normativa di tempo in tempo applicabile;
- g) gli ulteriori soggetti individuati tali dal Consiglio di Amministrazione mediante modifica della presente procedura.

1.7. **“Regolamento Delegato 522/2016”**: Regolamento Delegato (UE) 2016/522 della Commissione del 17 dicembre 2015 che integra la MAR (così come di volta e volta modificato) per quanto riguarda, *inter alia*, il permesso di negoziare durante periodi di chiusura e i tipi di operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione soggette a notifica, così come di volta in volta modificato e integrato.

1.8. **“Regolamento 523/2016”**: il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/523 della Commissione del 10 marzo 2016 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato e il modello per la notifica e per la comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione in conformità alla MAR, così come di volta in volta modificato e integrato.

1.9. **“Regolamento Emittenti”** o **“R.E.”**: il regolamento in materia di emittenti adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e s.m.i.

1.10. **“Regolamento sugli Abusi di Mercato”** o **“MAR”**: il Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato, che abroga la direttiva 2003/6/CE o e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE così come di volta in volta modificato e integrato.

1.11. **“Soggetto Preposto”**: il soggetto preposto al ricevimento, alla gestione e alla diffusione al pubblico delle informazioni previste dalla Procedura e dalla Normativa *Internal Dealing*, identificato nella funzione Investor Relations della Società.

1.12. **“Soggetti Rilevanti”**:

- (a) i componenti del Consiglio di Amministrazione e i membri effettivi del Collegio Sindacale della Società; e
- (b) alti dirigenti che, pur non essendo Amministratori o Sindaci effettivi di Lottomatica, abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate⁴ concernenti direttamente o

³ Per tali intendendosi i casi in cui tali soggetti abbiano effettivamente la capacità di prendere parte alla (o di influenzare la) decisione della persona giuridica, del trust o della partnership di effettuare operazioni sugli Strumenti Finanziari emessi da Lottomatica, ovvero su strumenti derivati o su altri strumenti finanziari ad essi collegati. (cfr. risposta alla domanda Q7.7 di cui alle *“Questions and Answers on the Market Abuse Regulation”*, da ultimo aggiornate in data 15 novembre 2022).

⁴ Ai sensi dell'Articolo 7 MAR, per **“Informazione Privilegiata”** s'intende: a) un'informazione avente un carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti o uno o più strumenti finanziari, e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati; b) in relazione agli strumenti derivati su

indirettamente la Società e detengono il potere di adottare decisioni di gestione che possano incidere sull'evoluzione futura e sulle prospettive della Società. Tali soggetti sono individuati nei Dirigenti con Responsabilità Strategiche della Società.

- (c) gli ulteriori soggetti individuati tali dal Consiglio di Amministrazione mediante modifica della presente procedura.

1.13. **“Strumenti Finanziari”**: gli strumenti finanziari della Società ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati e/o su sistemi multilaterali di negoziazione, ivi incluse le Azioni.

1.14. **“Strumenti Finanziari Collegati”**: strumenti finanziari collegati alle Azioni e/o agli Strumenti Finanziari ai sensi dell'Articolo 3, paragrafo 2, lett. b), MAR.

1.15. **“Testo Unico sulla Finanza”** o **“TUF”**: il Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58 e s.m.i.

I termini non specificatamente definiti nella presente Procedura hanno il significato loro attribuito dal Regolamento sugli Abusi di Mercato e dal Testo Unico della Finanza e da ogni altra disposizione di legge e/o regolamentare tempo per tempo applicabile.

2. **ARTICOLO 2**

FATTISPECIE OGGETTO DELL'OBBLIGO DI COMUNICAZIONE

2.1 La presente Procedura si applica a tutte le Operazioni aventi ad oggetto gli Strumenti Finanziari (incluse le Azioni), Strumenti Finanziari derivati o altri Strumenti Finanziari Collegati, effettuate:

- a) direttamente o indirettamente, dai Soggetti Rilevanti o dalle Persone Strettamente Associate;
- b) da persone che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale o per conto dei Soggetti Rilevanti o delle Persone Strettamente Associate, anche quando è esercitata discrezionalità;
- c) nell'ambito di un'assicurazione sulla vita in cui (i) il contraente sia un Soggetto Rilevante o una Persona Strettamente Associata; (ii) il rischio dell'investimento è a carico del contraente; e (iii) il contraente ha il potere o la discrezionalità di rendere decisioni di investimento in relazione a strumenti specifici contemplati dall'assicurazione sulla vita o di eseguire operazioni riguardanti strumenti specifici di tale assicurazione.

merci, un'informazione avente un carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più di tali strumenti derivati o concernente direttamente il contratto a pronti su merci collegato, e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti derivati o sui contratti a pronti su merci collegati e qualora si tratti di un'informazione che si possa ragionevolmente attendere sia comunicata o che debba essere obbligatoriamente comunicata conformemente alle disposizioni legislative o regolamentari dell'Unione o nazionali, alle regole di mercato, ai contratti, alle prassi o alle consuetudini, convenzionali sui pertinenti mercati degli strumenti derivati su merci o a pronti; c) in relazione alle quote di emissioni o ai prodotti oggetto d'asta correlati, un'informazione avente un carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più di tali strumenti e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati; d) l'informazione trasmessa da un cliente o da altri soggetti che agiscono per suo conto o l'informazione nota per via della gestione di un conto proprietario o di un fondo gestito e connessa a ordini pendenti in strumenti finanziari, avente un carattere preciso e concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti o uno o più strumenti finanziari e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari, sul prezzo dei contratti a pronti su merci collegati o sul prezzo di strumenti finanziari derivati collegati.

Si considera che un'informazione ha un carattere preciso se essa fa riferimento a una serie di circostanze esistenti o che si può ragionevolmente ritenere che vengano a prodursi o a un evento che si è verificato o del quale si può ragionevolmente ritenere che si verificherà e se tale informazione è sufficientemente specifica da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto di detto complesso di circostanze o di detto evento sui prezzi degli strumenti finanziari o del relativo strumento finanziario derivato, dei contratti a pronti su merci collegati o dei prodotti oggetto d'asta sulla base delle quote di emissioni. A tal riguardo, nel caso di un processo prolungato che è inteso a concretizzare, o che determina, una particolare circostanza o un particolare evento, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie di detto processo che sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell'evento futuri, possono essere considerati come informazioni aventi carattere preciso. Una tappa intermedia in un processo prolungato è considerata un'informazione privilegiata se, di per sé, risponde ai criteri fissati nell'Articolo 7 MAR riguardo alle informazioni privilegiate. Per informazione che, se comunicata al pubblico, avrebbe probabilmente un effetto significativo sui prezzi degli strumenti finanziari, degli strumenti finanziari derivati, dei contratti a pronti su merci collegati o dei prodotti oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni, s'intende un'informazione che un investitore ragionevole probabilmente utilizzerebbe come uno degli elementi su cui basare le proprie decisioni di investimento.

- 2.2 Ai fini di quanto stabilito al precedente punto 2.1 e dei conseguenti obblighi di comunicazione alla Consob, alla Società e al pubblico previsti dal successivo Articolo 3, non rilevano le Operazioni di ammontare complessivo inferiore a **Euro 50.000,00** (cinquantamila/00), calcolato nell'anno solare, sommando, senza compensazione, tutte le Operazioni compiute dai Soggetti Rilevanti o dalle Persone Strettamente Associate, a seconda dei casi. Salva diversa indicazione delle autorità competenti (Consob, ESMA), le Operazioni effettuate da un Soggetto Rilevante e da una o più Persone strettamente legate a tale Soggetto Rilevante non debbono essere sommate per stabilire se sia raggiunta o meno la soglia di Euro 50.000,00 (cinquantamila/00). Non rilevano altresì le altre eventuali operazioni per cui la normativa applicabile ai Soggetti Rilevanti e alle Persone Strettamente Associate non richiede la notifica (in quanto diverse da quelle riportate nell'Allegato 1 alla presente procedura).
- 2.3 Non sono comunicate:
- a) le operazioni effettuate dalla Società e da società da essa controllate;
 - b) le operazioni effettuate negli altri casi previsti dal Regolamento Emittenti, per quanto applicabili e rilevanti.

3. **ARTICOLO 3**

OBBLIGHI INFORMATIVI - TERMINI E MODALITÀ DI ADEMPIMENTO

- 3.1 Fermo quanto previsto all'Articolo 2.2., i Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Associate ad essi sono tenuti a comunicare tempestivamente alla Consob e alla Società – entro e non oltre 3 (tre) Giorni Lavorativi dalla data della loro effettuazione – le Operazioni da essi effettuate da loro stessi o per loro conto, utilizzando il *filing model* riportato nell'**Allegato 2** (il "**Modello MAR**").
- 3.2 I Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Associate possono avvalersi della Società per l'effettuazione delle comunicazioni alla Consob relative alle Operazioni, conferendo apposito mandato conforme al modello qui unito come **Allegato 3**, completo di tutte le informazioni nello stesso specificate. In tale ipotesi, i Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Associate dovranno comunicare, utilizzando il *filing model* di cui all'**Allegato 2**, le Operazioni effettuate entro 1 (uno) Giorno Lavorativo dalla data dell'Operazione, richiedendo che la comunicazione alla Consob venga effettuata dalla Società. Ricevute le informazioni dai Soggetti Rilevanti o dalle Persone Strettamente Associate, la Società, in persona del Soggetto Preposto, provvederà a effettuare la comunicazione alla Consob con le modalità previste dalla normativa di tempo in tempo vigente, non oltre 3 (tre) Giorni Lavorativi dalla data dell'Operazione.
- 3.3 La Società comunica al pubblico, tramite l'apposito sistema di diffusione delle informazioni regolamentate, le informazioni ricevute dai Soggetti Rilevanti e dalle Persone Strettamente Associate tempestivamente e non oltre 2 (due) Giorni Lavorativi dalla ricezione del *filing model* di cui all'Allegato 2 completo di tutte le informazioni dallo stesso richieste in relazione relative all'Operazione da parte del Soggetto Rilevante o delle Persone Strettamente Associate.
- 3.4 La Società pubblica sul proprio sito internet www.lottomaticagroup.com, nella sezione *Internal Dealing*, tutte le comunicazioni previste dal presente Articolo 3 della presente Procedura.

4. **ARTICOLO 4**

FUNZIONI DEL SOGGETTO PREPOSTO

- 4.1 Il Soggetto Preposto ha il compito di ricevere, gestire e diffondere al pubblico le informazioni relative alle Operazioni.
- 4.2 Il Soggetto Preposto provvede, con il supporto della Direzione Legal, a verificare la corretta identificazione dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Associate.
- 4.3 Il Soggetto Preposto provvede, d'intesa con la Direzione Legal, alla consegna mediante posta elettronica ordinaria o lettera raccomandata a/r di copia, su supporto cartaceo o altro supporto durevole, della presente

Procedura ai Soggetti Rilevanti notificando loro per iscritto gli obblighi gravanti su di essi ai sensi della Normativa *Internal Dealing* e conservando copia di tale notifica.

- 4.4 Il Soggetto Preposto, avvalendosi del supporto della Direzione Legal, redige e aggiorna l'Elenco e conserva tutte le comunicazioni ricevute dai Soggetti Rilevanti e dalle o per conto delle Persone Strettamente Associate ed effettuate alla Consob e al pubblico.
- 4.5 Il Soggetto Preposto comunica alla Direzione *External Relations & Communication* ogni informazione relativa alle Operazioni oggetto della presente Procedura affinché quest'ultima possa provvedere alla pubblicazione sul sito di Lottomatica www.lottomaticagroup.com, nella sezione *Internal Dealing*.
- 4.6 Il Soggetto Preposto, avvalendosi del supporto della Direzione Legal, fornisce ai soggetti interessati chiarimenti sull'interpretazione e sulle modalità di applicazione della Procedura e ne monitora la corretta e puntuale applicazione. Il Soggetto Preposto, d'intesa con la Direzione Legal, formula all'Amministratore Delegato eventuali proposte di modifica e/o di integrazione della Procedura, di tempo in tempo ritenute necessarie od opportune, da sottoporre all'eventuale approvazione del Consiglio di Amministrazione ai sensi del successivo Articolo 8.

5. **ARTICOLO 5**

ACCETTAZIONE DELLA PROCEDURA E MODALITÀ DI COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI ALLA SOCIETÀ

- 5.1 Ciascun Soggetto Rilevante sottoscrive e restituisce al Soggetto Preposto mediante posta elettronica ordinaria, posta elettronica certificata, o lettera raccomandata a/r la dichiarazione di cui all'**Allegato 4** all'atto del ricevimento della Procedura e si impegna a rispettarne le previsioni. Il Soggetto Rilevante si impegna altresì a compilare il "Modello di comunicazione per la compilazione del Registro *Internal Dealing*" di cui all'**Allegato 5** e a inviarlo al Soggetto Preposto, debitamente compilato con i dati identificativi delle Persone Strettamente Associate.
- 5.2 I Soggetti Rilevanti hanno l'obbligo di notificare per iscritto alle Persone Strettamente Associate ad essi, sulla base del modello di cui all'**Allegato 6**, gli obblighi ai quali esse sono tenute ai sensi della presente Procedura e della Normativa *Internal Dealing*. I Soggetti Rilevanti sono tenuti a conservare copia della notifica effettuata, esibendola a semplice richiesta scritta della Società, della Consob e di ogni altra autorità competente.
- 5.3 In conformità a quanto previsto dal precedente paragrafo 3.4, i Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Associate sono tenuti a effettuare le comunicazioni alla Consob e alla Società delle Operazioni concluse utilizzando il Modello MAR di cui all'**Allegato 2**.
- 5.4 La Società, tramite il Soggetto Preposto, dovrà fornire al Soggetto Rilevante e alle Persone Strettamente Associate ad esso, un riscontro tempestivo del ricevimento della notifica.

6. **ARTICOLO 6**

CLOSED PERIODS

- 6.1 È fatto divieto ai Soggetti Rilevanti di compiere le Operazioni per proprio conto o per conto di terzi, direttamente o indirettamente, nei 30 (trenta) giorni di calendario precedenti la data prevista per l'approvazione del progetto di bilancio di esercizio, del bilancio consolidato, della relazione semestrale e, laddove la Società ritenga di procedere alla relativa approvazione, del resoconto intermedio di gestione al 31 marzo e del resoconto intermedio di gestione al 30 settembre ("**Closed Periods**"). Resta inteso che il termine di 30 (trenta) giorni di calendario decorrono dalla data della riunione del Consiglio di Amministrazione stabilita per l'approvazione dei dati contabili secondo il calendario finanziario della Società, o comunque fissata, e il *Closed Period* termina solo successivamente alla diffusione al pubblico del comunicato stampa relativo all'approvazione dei predetti dati contabili.
- 6.2 Ai fini di quanto precede, il Soggetto Preposto, per il tramite della Direzione Legal, comunica tempestivamente ai Soggetti Rilevanti a mezzo posta elettronica, le date previste per l'approvazione e l'annuncio del progetto di

bilancio di esercizio, del bilancio consolidato, della relazione finanziaria semestrale, nonché del resoconto intermedio di gestione al 31 marzo e al 30 settembre e informa i Soggetti Rilevanti dell'avvio dei relativi *Closed Periods* oltre che degli altri eventuali casi in cui debba essere rispettato un *Closed Period*, fatti salvi i casi di esenzione previsti nei successivi paragrafi.

- 6.3 È fatta salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione (ovvero, in casi di urgenza, dell'Amministratore Delegato) di individuare ulteriori periodi o circostanze in cui l'effettuazione di Operazioni da parte dei Soggetti Rilevanti è soggetta a limiti o divieti e in tal caso di tali decisioni dovrà essere data immediata comunicazione ai Soggetti Rilevanti e al Soggetto Preposto.
- 6.4 Ai sensi dell'**Articolo 19, paragrafo 12, MAR**, è fatta altresì salva la possibilità che il Consiglio di Amministrazione consenta ai Soggetti Rilevanti di negoziare o di effettuare Operazioni per proprio conto o per conto di terzi nel corso di un *Closed Period*:
- a) in base a una **valutazione effettuata caso per caso in presenza di condizioni eccezionali**, quali gravi difficoltà finanziarie, che impongano la vendita immediata delle Azioni o degli Strumenti Finanziari diversi dalle Azioni, oppure
 - b) in ragione delle **caratteristiche della negoziazione** nel caso di: (i) Operazioni condotte contestualmente o in relazione a un piano di partecipazione azionaria dei dipendenti o un programma di risparmio e a piani dei dipendenti relativi a Strumenti Finanziari diversi dalle Azioni, (ii) una garanzia o diritti ad Azioni e garanzie o diritti a Strumenti Finanziari diversi dalle Azioni, o ancora (iii) operazioni in cui l'interesse beneficiario del titolo in questione non è soggetto a variazioni,

in ogni caso nei limiti e con le modalità prescritte dalla Normativa *Internal Dealing* descritte nell'**Allegato 7** e dalle altre disposizioni legislative e regolamentari tempo per tempo vigenti.

- 6.5 Ai fini di cui al precedente Articolo 6.4.a) i Soggetti Rilevanti, prima di qualsiasi negoziazione durante il *Closed Period* chiedono l'autorizzazione a realizzare l'Operazione durante un *Closed Period* tramite richiesta scritta motivata, mediante messaggio di posta elettronica al Soggetto Preposto, il quale curerà, con il supporto della Direzione Legal, la trasmissione della stessa al Consiglio di Amministrazione; tale richiesta scritta deve contenere: (i) una descrizione dell'Operazione considerata; (ii) la spiegazione del carattere di eccezionalità delle circostanze e del motivo per cui la vendita delle azioni è l'unico modo ragionevole per ottenere i finanziamenti necessari; (iii) la dimostrazione che l'operazione specifica non può essere effettuata in un altro momento se non durante il periodo di chiusura.
- 6.6 Nel decidere se autorizzare la vendita immediata delle Azioni durante un *Closed Period*, il Consiglio di Amministrazione effettua una valutazione caso per caso della richiesta scritta presentata dal Soggetto Rilevante di cui all'Articolo 6.5. della presente Procedura. Il Consiglio di Amministrazione può autorizzare la vendita immediata di Azioni soltanto qualora le circostanze di tali operazioni possano essere considerate eccezionali, per tali intendendosi situazioni estremamente urgenti, impreviste e impellenti che non sono imputabili al Soggetto Rilevante ed esulano dal suo controllo.

Nell'esaminare se le circostanze descritte nella richiesta scritta di cui all'Articolo 6.5. della presente Procedura sono eccezionali, il Consiglio di Amministrazione valuta, oltre ad altri indicatori, se e in quale misura la Persona Rilevante:

- a) al momento della presentazione della richiesta deve adempiere un obbligo finanziario giuridicamente opponibile o soddisfare una pretesa;
- b) deve adempiere o si trova in una situazione creata prima dell'inizio del *Closed Period* che richiede il pagamento di un importo a terzi, compresi gli obblighi fiscali, e tale persona non può ragionevolmente adempiere un obbligo finanziario o soddisfare una pretesa se non vendendo immediatamente le Azioni.

6.7 Ai sensi dell'Articolo 19, paragrafo 12bis, MAR,⁵ è consentito ai Soggetti Rilevanti di negoziare o di effettuare Operazioni per proprio conto o per conto di terzi nel corso di un *Closed Period* in caso di Operazioni o attività di negoziazione⁶ che:

- a) non riguardano decisioni di investimento attive adottate dalla Persona Rilevante; oppure
- b) che derivano esclusivamente da fattori esterni o da azioni di terzi; oppure
- c) sono basate su condizioni prestabilite, compreso l'esercizio di diritti conferiti da strumenti derivati, basate su condizioni prestabilite.

6.8 Il Soggetto Rilevante che intenda avvalersi delle esenzioni di cui all'Articolo 6.7. informa preventivamente per iscritto la Società, fornendo al Soggetto Preposto la documentazione che illustri i dettagli dell'operazione e ne dimostri la natura non discrezionale.

7. **ARTICOLO 7** **INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI E DEI DIVIETI**

7.1 L'inosservanza degli obblighi e dei divieti prescritti nella presente Procedura comporta le responsabilità di cui alla Normativa *Internal Dealing* e alle altre disposizioni normative di tempo in tempo vigenti.

7.2 La Società si riserva in ogni caso la facoltà di rivalersi per ogni danno e/o responsabilità che possa ad essa derivare da comportamenti tenuti dai Soggetti Rilevanti anche per il comportamento dalle Persone Strettamente Associate ad essi, in violazione della presente Procedura e della disciplina applicabile.

8. **ARTICOLO 8** **MODIFICHE E INTEGRAZIONI DELLA PROCEDURA**

8.1 Il Presidente ovvero l'Amministratore Delegato della Società introdurranno nel presente documento e nei relativi allegati le modificazioni e gli aggiornamenti di natura non sostanziale resi necessari da mutamenti che dovessero intervenire nelle disposizioni organizzative interne e/o normative e/o regolamentari di riferimento nonché nell'assetto organizzativo della Società. Ogni altra modifica dovrà essere approvata dal Consiglio di Amministrazione.

8.2 Il Presidente ovvero l'Amministratore Delegato della Società valutano, con il supporto della Direzione Legal e del Soggetto Preposto, di sottoporre al Consiglio di Amministrazione la revisione della presente Procedura laddove, in conseguenza di eventuali interventi normativi, orientamenti interpretativi e/o prassi applicative che dovessero diffondersi in materia nonché dell'efficacia dimostrata dalla Procedura, dovesse rendersi necessario apportare alla Procedura modifiche di natura sostanziale.

8.3 Il Soggetto Preposto provvederà senza indugio a comunicare per iscritto ai Soggetti Rilevanti le modifiche e/o le integrazioni della Procedura di cui al presente Articolo e dovrà attivarsi al fine di ottenere l'accettazione della Procedura come modificata in conformità al precedente Articolo 8.1, nelle forme e con le modalità indicate nel precedente Articolo 5.

⁵ Il paragrafo 12 bis dell'Articolo 19 MAR è stato introdotto dal Regolamento UE 2809/2024 e prevede l'obbligo (e non più la mera facoltà) dell'emittente di autorizzare le operazioni "passive", ossia quelle che non dipendono da una decisione di investimento attiva del Soggetto Rilevante, che derivano da fattori esclusivamente esterni o che sono basate su condizioni prestabilite. Ferma restando la natura obbligatoria dell'autorizzazione ai sensi dell'Articolo 19, paragrafo 12 bis, MAR, rimane impregiudicato il rispetto del divieto di abuso di Informazioni Privilegiate di cui agli Articoli 14 e 15 MAR.

⁶ A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in questa categoria: (i) accettazione di successioni e donazioni; (ii) esercizio di opzioni, future o altri strumenti derivati concordati contrattualmente prima del Periodo di Chiusura, alle condizioni allora pattuite; (iii) operazioni eseguite da un gestore terzo indipendente nell'ambito di un mandato discrezionale pienamente autonomo, senza possibilità di intervento del Soggetto Rilevante nelle singole decisioni di investimento; (iv) vendite forzate disposte da terzi (es. per *margin call*) senza l'intervento decisionale del Soggetto Rilevante.

9. ARTICOLO 9

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- 9.1 I dati personali dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Associate saranno oggetto di comunicazione e trattamento in conformità alla normativa comunitaria e nazionale in materia di protezione dei dati personali di tempo in tempo vigente e ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dalla Procedura e della Normativa *Internal Dealing*.

ALLEGATO 1
Operazioni ricomprese nell'ambito di applicazione della Procedura in materia di
internal dealing

Le Operazioni oggetto della presente Procedura includono, ai sensi dell'art. 19, paragrafi 1 e 7, MAR e dell'art. 10 del Regolamento Delegato (UE) n. 2016/522, le seguenti operazioni aventi ad oggetto Azioni ovvero altri Strumenti Finanziari o Strumenti Finanziari Collegati, effettuate, direttamente o per loro conto, da Soggetti Rilevanti o dalle Persone Strettamente Associate.

In particolare, rilevano:

• **Ai sensi dell'Articolo 19, paragrafo 7, MAR:**

- a) la costituzione in pegno o in prestito di strumenti finanziari da parte o per conto di un Soggetto Rilevante o di una Persona Strettamente Associata, di cui al paragrafo 1;
- b) operazioni effettuate da coloro che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale, oppure da chiunque altro per conto di un Soggetto Rilevante o di una persona a essa strettamente legata, anche quando è esercitata la discrezionalità;
- c) operazioni effettuate nell'ambito di un'assicurazione sulla vita, definite ai sensi della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in cui:
 - i. il contraente dell'assicurazione è un Soggetto Rilevante o una Persona Strettamente Associata;
 - ii. il rischio dell'investimento è a carico del contraente; e
 - iii. il contraente ha il potere o la discrezionalità di prendere decisioni di investimento in relazione a strumenti specifici contemplati dall'assicurazione sulla vita di cui trattasi, o di eseguire operazioni riguardanti gli strumenti specifici di tale assicurazione sulla vita.

Ai fini della lettera a), non è necessario notificare una costituzione in pegno di strumenti finanziari, o altra garanzia analoga, in connessione con il deposito degli strumenti finanziari in un conto a custodia, a meno che e fintanto che tale costituzione in pegno o altra garanzia analoga sia intesa a ottenere una specifica facilitazione creditizia.

Ai sensi della lettera b), le transazioni eseguite su azioni o strumenti di debito di un emittente o su prodotti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati, da parte dei gestori di un organismo di investimento collettivo in cui la Persona Rilevante o la Persona Strettamente Associata ha investito, non sono soggette all'obbligo di notifica se il gestore dell'organismo di investimento collettivo agisce in totale discrezione, il che esclude la possibilità che egli riceva istruzioni o suggerimenti di alcun genere sulla composizione del portafoglio, direttamente o indirettamente, dagli investitori di tale organismo di investimento collettivo.

• **Ai sensi dell'Articolo 10, del Regolamento Delegato 522/2016:**

- a) l'acquisizione, la cessione, la vendita allo scoperto, la sottoscrizione o lo scambio;
- b) l'accettazione o l'esercizio di un diritto di opzione, compreso un diritto di opzione concesso a Soggetti Rilevanti o a dipendenti in quanto parte della retribuzione loro spettante, e la cessione di quote derivanti dall'esercizio di un diritto di opzione;
- c) l'adesione a contratti di scambio connessi a indici azionari o l'esercizio di tali contratti;
- d) le operazioni in strumenti derivati o ad essi collegati, comprese le operazioni con regolamento in contanti;
- e) l'adesione a un contratto per differenza relativo a uno strumento finanziario della Società o a quote di emissioni o prodotti oggetto d'asta sulla base di esse;

- f) l'acquisizione, la cessione o l'esercizio di diritti, compresi le opzioni *put* e opzioni *call*, e di *warrant*;
- g) la sottoscrizione di un aumento di capitale o un'emissione di titoli di credito;
- h) le operazioni in strumenti derivati e strumenti finanziari collegati a un titolo di credito, compresi i *credit default swap*;
- i) le operazioni condizionali subordinate al verificarsi delle condizioni e all'effettiva esecuzione delle operazioni;
- j) la conversione automatica o non automatica di uno strumento finanziario in un altro strumento finanziario, compreso lo scambio di obbligazioni convertibili in azioni;
- k) le elargizioni e donazioni fatte o ricevute e le eredità ricevute;
- l) le operazioni effettuate in prodotti, panieri e strumenti derivati indicizzati⁷;
- m) le operazioni effettuate in azioni o quote di fondi di investimento, compresi i fondi di investimento alternativi (FIA) di cui all'Articolo 1 della Direttiva 2011/61/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio⁸;
- n) le operazioni effettuate dal gestore di un FIA in cui ha investito il Soggetto Rilevante o una Persona Strettamente Associata⁹;
- o) le operazioni effettuate da terzi nell'ambito di un mandato di gestione patrimoniale o di un portafoglio su base individuale per conto o a favore di un Soggetto Rilevante o di una Persona Strettamente Associata¹⁰;
- p) l'assunzione o la concessione in prestito di azioni o titoli di credito o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati.

⁷ Si segnala tuttavia che, ai sensi dell'Articolo 19, paragrafo 1bis, lett. b) MAR, l'obbligo di comunicazione relativo a tale fattispecie non sussiste se, al momento in cui l'operazione viene compiuta, lo strumento finanziario in questione fornisce esposizione ad un portafoglio di attivi in cui l'esposizione alle azioni o agli strumenti di debito di Lottomatica non supera il 20% degli attivi del portafoglio. L'esenzione in questione opera anche nel caso in cui il Soggetto Rilevante o la Persona Strettamente Associata non conosce, né poteva conoscere, l'esposizione del portafoglio di attivi in relazione alle azioni o agli strumenti di debito di Lottomatica e non vi sono motivi che inducano il Soggetto Rilevante o la Persona Strettamente Associata a ritenere che le azioni o gli strumenti di debito di Lottomatica superino il 20% degli attivi del portafoglio stesso. Qualora siano disponibili informazioni relative alla esposizione al portafoglio di attivi, il Soggetto Rilevante o la Persona Strettamente Associata compie ogni ragionevole sforzo per avvalersi di tali informazioni.

⁸ Si segnala tuttavia che, ai sensi dell'Articolo 19, paragrafo 1-bis, lett. a) MAR, l'obbligo di comunicazione relativo a tale fattispecie non sussiste se, al momento in cui l'operazione viene compiuta, l'esposizione dell'organismo di investimento collettivo alle azioni o agli strumenti di debito di Lottomatica non supera il 20% degli attivi detenuti dal medesimo organismo. L'esenzione in questione opera anche nel caso in cui il Soggetto Rilevante o la Persona Strettamente Associata non conosce, né poteva conoscere, la composizione degli investimenti dell'organismo di investimento collettivo e non vi sono motivi che inducano il Soggetto Rilevante o la Persona Strettamente Associata a ritenere che le azioni o gli strumenti di debito di Lottomatica superino il 20% degli attivi detenuti dall'organismo stesso. Qualora siano disponibili informazioni relative alla composizione degli investimenti dell'organismo di investimento collettivo, il Soggetto Rilevante o la Persona Strettamente Associata compie ogni ragionevole sforzo per avvalersi di tali informazioni.

⁹ Si segnala tuttavia che, ai sensi dell'Articolo 19, paragrafo 7, terzo comma MAR, l'obbligo di comunicazione relativo a tale fattispecie non sussiste se il gestore dell'organismo di investimento collettivo agisce in totale discrezione (il che esclude la possibilità che egli riceva istruzioni o suggerimenti di alcun genere sulla composizione del portafoglio, direttamente o indirettamente, dagli investitori del medesimo organismo).

¹⁰ Per tale tipologia di operazioni, nel caso in cui esse non derivino da un'istruzione del cliente, gli obblighi di comunicazione decorrono dal giorno in cui il cliente riceve la comunicazione delle operazioni stesse da parte dell'intermediario.

ALLEGATO 2

Modello di notifica e di comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate dai Soggetti Rilevanti e dalle Persone Strettamente Associate¹¹ (Modello MAR)

1	Dati relativi alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione/alla persona strettamente associata	
a)	Nome	<i>[Per le persone fisiche: nome e cognome.]</i> <i>[Per le persone giuridiche: denominazione completa, compresa la forma giuridica come previsto nel registro in cui è iscritta, se applicabile.]</i>
2	Motivo della notifica	
a)	Posizione/qualifica	<i>[Per le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione: indicare la posizione (ad esempio, amministratore delegato, direttore finanziario) occupata all'interno dell'emittente, del partecipante al mercato delle quote di emissione, della piattaforma d'asta, del commissario d'asta, del sorvegliante d'asta.]</i> <i>[Per le persone strettamente associate,</i> <i>— indicare che la notifica riguarda una persona strettamente associata a una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione;</i> <i>— nome e cognome e posizione della pertinente persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione.]</i>
b)	Notifica iniziale/modifica	<i>[Indicare se si tratta di una notifica iniziale o della modifica di una precedente notifica. In caso di modifica, spiegare l'errore che viene corretto con la presente notifica.]</i>
3	Dati relativi all'emittente, al partecipante al mercato delle quote di emissioni, alla piattaforma d'asta, al commissario d'asta o al sorvegliante d'asta	
a)	Nome	<i>[Nome completo dell'entità.]</i>
b)	LEI	<i>[Codice identificativo del soggetto giuridico, conforme al codice LEI di cui alla norma ISO 17442.]</i>
4	Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate	
a)	Descrizione dello strumento finanziario, tipo di strumento	<i>[— Indicare la natura dello strumento:</i> <i>— un'azione, uno strumento di debito, un derivato o uno strumento finanziario legato a un'azione o a uno strumento di debito;</i>

¹¹ Il Modello è conforme al modello riportato nell'Allegato del Regolamento di esecuzione (UE) 2016/523 della Commissione, del 10 marzo 2016, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato e il modello per la notifica e per la comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione, in conformità al regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio.

	Codice di identificazione	<p>— una quota di emissione, un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissione o un derivato su quote di emissione.</p> <p>— Codice di identificazione dello strumento come definito nel regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</p>				
b)	Natura dell'operazione	<p>[Descrizione del tipo di operazione utilizzando, se necessario, i tipi di operazioni stabiliti dall'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione adottato a norma dell'articolo 19, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 596/2014 oppure uno degli esempi specifici di cui all'articolo 19, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 596/2014.</p> <p>A norma dell'articolo 19, paragrafo 6, lettera e), del regolamento (UE) n. 596/2014, indicare se l'operazione è legata all'utilizzo di programmi di opzioni su azioni]</p>				
c)	Prezzo/i e volume/i	<table border="1" data-bbox="587 857 1449 1003"> <thead> <tr> <th data-bbox="587 857 1018 925">Prezzo/i</th> <th data-bbox="1018 857 1449 925">Volume/i</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="587 925 1018 1003"> </td> <td data-bbox="1018 925 1449 1003"> </td> </tr> </tbody> </table> <p>[Se più operazioni della stessa natura (acquisto, vendita, assunzione e concessione in prestito ecc.) sullo stesso strumento finanziario o sulla stessa quota di emissione vengono effettuate nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in questo campo i prezzi e i volumi di dette operazioni, su due colonne come illustrato sopra, inserendo tutte le righe necessarie.</p> <p>Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo e la quantità, comprese, se necessario, la valuta del prezzo e la valuta della quantità, secondo la definizione dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</p>	Prezzo/i	Volume/i		
Prezzo/i	Volume/i					
d)	<p>Informazioni aggregate</p> <p>— Volume aggregato</p> <p>— Prezzo</p>	<p>[I volumi delle operazioni multiple sono aggregati quando tali operazioni:</p> <p>— si riferiscono allo stesso strumento finanziario o alla stessa quota di emissione;</p> <p>— sono della stessa natura;</p> <p>— sono effettuate lo stesso giorno e</p> <p>— sono effettuate nello stesso luogo;</p> <p>Utilizzare gli standard relativi ai dati per la quantità, compresa, se necessaria, la valuta della quantità, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</p> <p>[Informazioni sui prezzi:</p>				

		<p>— nel caso di un'unica operazione, il prezzo della singola operazione;</p> <p>— nel caso in cui i volumi di operazioni multiple siano aggregati: il prezzo medio ponderato delle operazioni aggregate.</p> <p>Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo, compresa, se necessaria, la valuta del prezzo, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'Articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</p>
e)	Data dell'operazione	[Data del giorno di esecuzione dell'operazione notificata. Utilizzare il formato ISO 8601: AAAA-MM-GG; ora UTC.]
f)	Luogo dell'operazione	[Nome e codice di identificazione della sede di negoziazione ai sensi della MiFID, dell'internalizzatore sistematico o della piattaforma di negoziazione organizzata al di fuori dell'Unione in cui l'operazione è stata effettuata come definiti dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottata a norma dell'Articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014, o se l'operazione non è stata eseguita in una delle sedi di cui sopra, riportare «al di fuori di una sede di negoziazione».]

ALLEGATO 3
Modello di delega in favore della Società per l'effettuazione delle comunicazioni alla
Consob relative alle Operazioni

Io sottoscritto, [NOME E COGNOME], nato a [•], il [•], residente in [•], via [•], CF [•], in qualità di [“Soggetto Rilevante”]/[“Persona Strettamente Associata”] ai sensi della Procedura in materia di *internal dealing* (la “**Procedura**”) adottata da Lottomatica Group S.p.A. (la “**Società**”), le cui definizioni, ove non diversamente disposto, si intendono qui integralmente richiamate, e in tale qualità tenuto agli obblighi di comunicazione previsti dalla Normativa *Internal Dealing* e dall'Articolo 2 della Procedura relativamente alle Operazioni come definite nella suddetta Procedura,

DELEGO

Lottomatica Group S.p.A., in persona del Soggetto Preposto, ad effettuare, per mio conto, a decorrere dalla data di rilascio e sino a revoca della presente delega, la comunicazione alla Consob delle notifiche che trasmetterò in caso di effettuazione di una delle Operazioni di cui alla Procedura.

A tal fine, mi impegno a comunicare le Operazioni al Soggetto Preposto, immediatamente e, in ogni caso, entro 1 (un) Giorno Lavorativo dalla data dell'Operazione.

(firma)

(data)

ALLEGATO 4

Modulo di accettazione della Procedura in materia di *internal dealing* da parte dei Soggetti Rilevanti

Io sottoscritto [NOME E COGNOME], nato a [•], il [•], residente in [•], via [•], CF [•],

- preso atto di essere stato incluso tra i “Soggetti Rilevanti” e di essere stato inserito nell’Elenco dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Associate istituito dalla Società ai sensi della Procedura in materia di *internal dealing* adottata da Lottomatica Group S.p.A. (le cui definizioni, ove non diversamente disposto, si intendono qui integralmente richiamate);
- attestando di aver ricevuto letto e compreso la Procedura;
- consapevole degli obblighi previsti dalla Normativa *Internal Dealing*;

MI IMPEGNO

- ad osservare e adempiere puntualmente agli obblighi previsti dalla Procedura, dalla Normativa *Internal Dealing* e dalle altre disposizioni di legge e di regolamento di tempo in tempo applicabili;
- a notificare per iscritto alle “Persone Strettamente Associate” al sottoscritto come definite nella Procedura, gli obblighi ai quali esse sono tenute ai sensi della Procedura, della Normativa *Internal Dealing* e delle altre disposizioni di legge e di regolamento di tempo in tempo vigenti e conservare copia della notifica effettuata, esibendola a semplice richiesta scritta della Società, della Consob e di ogni altra autorità competente;
- ai fini della redazione e aggiornamento dell’Elenco previsto dall’Articolo 1.2. della Procedura, a comunicare al Soggetto Preposto entro e non oltre 3 giorni lavorativi dalla data della presente dichiarazione i dati identificativi delle Persone Strettamente Associate, impegnandosi altresì a comunicare al Soggetto Preposto ogni eventuale variazione dei dati forniti relativamente al sottoscritto e alle persone Strettamente Associate tempestivamente o dietro semplice richiesta del Soggetto Preposto.

(firma)

Ai sensi della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali, presto irrevocabile consenso al trattamento dei miei dati personali al fine di consentire gli adempimenti di cui alla normativa primaria e secondaria.

(firma)

(data)

ALLEGATO 5

Modello di comunicazione per la compilazione del registro *Internal Dealing*

Dichiarazione resa dal Soggetto Rilevante in merito ai dati/rapporti relativi:

- (A) al medesimo dichiarante, ai sensi di cui agli Articoli 46 e 47 DPR N. 445/2000 e, ove applicabile,
- (B) ai soggetti da considerarsi sue “Persone Strettamente Associate/Legate/Legate ai Soggetti Rilevanti” ai sensi dell’Articolo 3 del Regolamento UE n. 596/2014 e dell’Articolo 152-sexies del Regolamento Emittenti.

DATI ANAGRAFICI DEL SOGGETTO RILEVANTE DICHIARANTE	
NOME E COGNOME	
RESIDENZA (CAP, LOCALITÀ, PROVINCIA, INDIRIZZO)	CODICE FISCALE
COMUNE, PROVINCIA E DATA DI NASCITA	CITTADINANZA
IN QUALITÀ DI:	

DICHIARA

1) di controllare (direttamente, indirettamente o congiuntamente) **le sotto elencate persone giuridiche, società di persone e trust:**

SOCIETÀ/ENTE	D-I-C	%	P. IVA/CODICE FISCALE/SEDE

D = Controllo diretto – I = Controllo Indiretto – C = Controllo Congiunto - % = percentuale di controllo.

2) che le seguenti persone giuridiche, società di persone e trust, sono costituite a proprio beneficio o gli interessi economici delle stesse sono sostanzialmente equivalenti ai propri interessi:

SOCIETÀ/ENTE	D-I-C	%	P. IVA/CODICE FISCALE/SEDE

--	--	--	--

D = Controllo diretto – **I** = Controllo Indiretto – **C** = Controllo Congiunto - % = percentuale di controllo.

3) di rivestire responsabilità di direzione nelle **persone giuridiche, trust, società di persone:**

SOCIETÀ/ENTE	FUNZIONE	P. IVA/CODICE FISCALE/SEDE

DICHIARA INOLTRE

1) che le Persone Strettamente Associate (il coniuge o un partner equiparato al coniuge ai sensi del diritto nazionale, i figli a carico ai sensi del diritto nazionale, un parente che abbia condiviso la stessa abitazione da almeno un anno alla data dell'Operazione;) **sono:**

NOME E COGNOME	TIPO DI LEGAME	CODICE FISCALE

2) che, sulla base delle informazioni ricevute, anche le sottoelencate persone giuridiche, società di persone e trust si qualificano come Persone Strettamente Associate in quanto:

- (i) le relative responsabilità di direzione sono rivestite da Persone Strettamente Associate, oppure
- (ii) direttamente o indirettamente controllate da Persone Strettamente Associate, oppure
- (iii) costituite a beneficio di Persone Strettamente Associate, oppure
- (iv) i relativi interessi economici sono sostanzialmente equivalenti a quelli di Persone Strettamente Associate.

SOCIETÀ/ENTE	D-I-C	%	P. IVA/CODICE FISCALE/SEDE

--	--	--	--

D = Controllo diretto – I = Controllo Indiretto – C = Controllo Congiunto - % = percentuale di controllo.

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle responsabilità civili e penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e si impegna a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione che dovesse nel prosieguo intervenire rispetto a quanto dichiarato.

Dichiara inoltre di aver preso visione dell'informativa ai sensi dell'Articolo 13 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) "Regolamento generale sulla protezione dei dati" e si impegna a renderla disponibile alle Persone Strettamente Associate/Legate/Legate ai Soggetti Rilevanti.

Data

Firma

ALLEGATO 6

Modello per l'invio della notifica dell'individuazione quale Persona Strettamente Associata

Oggetto: notifica dell'individuazione quale Persona Strettamente Associata ai Soggetti Rilevanti in materia di *Internal Dealing* ex Articolo 19 del Regolamento UE n. 596/2014

Gent.ma / Egregio [*nome e cognome della Persona Strettamente Associata*],

in adempimento dell'obbligo di cui all'Articolo 19 del Regolamento UE n. 596/2014 ("MAR") e della Procedura in materia di *internal dealing* adottata da Lottomatica Group S.p.A. (rispettivamente la "Procedura" e la "Società"), di cui il Sottoscritto è Soggetto Rilevante (come ivi definiti), con la presente, rendo noto che ho provveduto ad indicareLa quale Persona Strettamente Associata al Sottoscritto ai sensi dell'Articolo 1 della Procedura e, pertanto, verrà inserita nell'Elenco delle Persone Strettamente Associate ai Soggetti Rilevanti tenute a rispettare gli obblighi di legge in materia di *internal dealing* e, in particolare, gli obblighi di comunicazione previsti dall'Articolo 19 MAR e dalla Procedura.

Anche in considerazione delle sanzioni che possono essere erogate in caso di violazione dei citati obblighi di comunicazione, La invito a prendere visione delle norme in materia, nonché della Procedura (allegata alla presente e reperibile nel sito internet della Società).

Per ottemperare a quanto prescritto dalla normativa, La prego di restituirmi copia della presente debitamente datata e sottoscritta per presa d'atto e accettazione.

(Luogo e Data)

(Firma del Soggetto Rilevante)

PER ACCETTAZIONE

(Luogo e Data)

(Firma della Persona Strettamente Associata)

ALLEGATO 7

Disciplina della deroga al divieto di effettuare operazioni durante un *Closed Period*

Eventuali deroghe al divieto di compiere Operazioni durante un *Closed Period* cui ai precedenti Articoli 6.4., 6.5. e 6.6. della Procedura, potranno essere concordate solo purché soddisfino i criteri di seguito indicati.

1. Negoziazione durante un *Closed Period* (Articolo 19, paragrafo 12, MAR)

È fatta salva la possibilità che il Consiglio di Amministrazione consenta ai Soggetti Rilevanti di negoziare o di effettuare Operazioni per proprio conto o per conto di terzi nel corso del *Closed Period*:

- a) in base a una valutazione effettuata caso per caso in presenza di condizioni eccezionali quali gravi difficoltà finanziarie, che impongano la vendita immediata di Azioni o di Strumenti Finanziari diversi dalle Azioni, oppure
- b) in ragione delle caratteristiche della negoziazione nel caso delle Operazioni condotte contestualmente o in relazione a un piano di partecipazione azionaria dei dipendenti o un programma di risparmio e a piani per i dipendenti relativi a Strumenti Finanziari diversi dalle Azioni, una garanzia o diritti ad Azioni e garanzie o diritti a Strumenti Finanziari diversi dalle Azioni, o ancora operazioni in cui l'interesse del beneficiario sul titolo in questione non è soggetto a variazioni,

in ogni caso nei limiti e con le modalità prescritte dalla Normativa *Internal Dealing* descritte di seguito.

2. Condizioni per la negoziazione durante un *Closed Period* (Articolo 7 del Regolamento Delegato 522/2016)

Un Soggetto Rilevante ha il diritto di effettuare negoziazioni durante un *Closed Period* quale definito all'Articolo 19, paragrafo 11, MAR e all'Articolo 6 della Procedura a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) è soddisfatta una delle circostanze di cui all'Articolo 19, paragrafo 12, MAR e dell'Articolo 6.4 della Procedura;
- b) il Soggetto Rilevante è in grado di dimostrare che l'Operazione specifica non può essere effettuata in un altro momento se non durante il *Closed Period*.

Nelle circostanze di cui all'Articolo 19, paragrafo 12, lettera a), MAR e all'Articolo 6.4. della Procedura, prima di qualsiasi negoziazione durante il *Closed Period* il Soggetto Rilevante chiede alla Società, tramite richiesta scritta motivata inviata al Soggetto Rilevante, l'autorizzazione a vendere immediatamente le sue azioni durante il *Closed Period*. Tale richiesta scritta contiene una descrizione dell'operazione considerata e una spiegazione del motivo per cui la vendita delle Azioni è l'unico modo ragionevole per ottenere i finanziamenti necessari.

Nel decidere se autorizzare la vendita immediata delle proprie Azioni durante un *Closed Period*, il Consiglio di Amministrazione effettua una valutazione caso per caso della richiesta scritta presentata dal Soggetto Rilevante. Il Consiglio di Amministrazione può autorizzare la vendita immediata di Azioni soltanto qualora le circostanze di tali operazioni possano essere considerate eccezionali.

3. Criteri per verificare il ricorrere di circostanze "eccezionali" ai sensi dell'Articolo 19, paragrafo 12, lett. a), MAR (Articolo 8 del Regolamento Delegato 522/2016)

Le circostanze sono considerate eccezionali se si tratta di situazioni estremamente urgenti, impreviste e impellenti che non sono imputabili al Soggetto Rilevante ed esulano dal suo controllo.

Nell'esaminare se le circostanze descritte nella richiesta scritta sono eccezionali, il Consiglio di Amministrazione valuta, oltre ad altri indicatori, se e in quale misura il Soggetto Rilevante:

- a) al momento della presentazione della richiesta deve adempiere un obbligo finanziario giuridicamente opponibile o soddisfare una pretesa;

- b) deve adempiere o si trova in una situazione creatasi prima dell'inizio del periodo di chiusura che richiede il pagamento di un importo a terzi, compresi gli obblighi fiscali, e tale persona non può ragionevolmente adempiere un obbligo finanziario o soddisfare una pretesa se non vendendo immediatamente le Azioni.

4. Ulteriori condizioni per accordare deroghe al divieto di compiere Operazioni durante *Closed Period* nelle ipotesi di cui all'Articolo 19, paragrafo 12, lett. b), MAR (Articolo 9 del Regolamento Delegato 522/2016)

Nelle ipotesi sub Articolo 19, paragrafo 12, lett. b), MAR, il Consiglio di Amministrazione ha il diritto di autorizzare il Soggetto Rilevante a negoziare per proprio conto o per conto di terzi durante un *Closed Period* in talune circostanze, tra l'altro le situazioni in cui:

- a) al Soggetto Rilevante erano stati concessi o attribuiti strumenti finanziari nell'ambito di un piano per i dipendenti, a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:
1. il piano per i dipendenti e le sue condizioni sono stati preventivamente approvati dalla Società in conformità della legislazione nazionale e le condizioni del piano specificano i tempi per l'attribuzione o la concessione e l'importo degli strumenti finanziari attribuiti o concessi, o la base di calcolo di tale importo, a condizione che non possano essere esercitati poteri di discrezionalità;
 2. il Soggetto Rilevante non ha alcun potere di discrezionalità riguardo all'accettazione degli strumenti finanziari attribuiti o concessi;
- b) al Soggetto Rilevante erano stati attribuiti o concessi strumenti finanziari nell'ambito di un piano per i dipendenti che è attuato durante il *Closed Period*, a condizione che sia applicato un metodo pianificato in precedenza e organizzato per quanto riguarda le condizioni, la periodicità e i tempi di attribuzione, a condizione che siano indicati il gruppo di persone autorizzate cui gli strumenti finanziari sono concessi e l'importo degli strumenti finanziari da attribuire e a condizione che l'attribuzione o la concessione degli strumenti finanziari abbia luogo nell'ambito di un quadro definito in cui tale attribuzione o concessione non può essere influenzata da alcuna Informazione Privilegiata;
- c) il Soggetto Rilevante esercita opzioni o warrant o il diritto di conversione di obbligazioni convertibili che gli sono stati assegnati nell'ambito di un piano per i dipendenti, qualora la data di scadenza di tali opzioni, warrant od obbligazioni convertibili sia compresa in un *Closed Period*, e vende le Azioni acquisite a seguito dell'esercizio di tali opzioni, warrant o diritti di conversione, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
- i) il Soggetto Rilevante notifica alla Società la propria decisione di esercitare le opzioni, i warrant o i diritti di conversione almeno quattro mesi prima della data di scadenza;
 - ii) la decisione del Soggetto Rilevante è irrevocabile;
 - iii) il Soggetto Rilevante è stato preventivamente autorizzato dalla Società;
- d) il Soggetto Rilevante acquisisce Strumenti Finanziari della Società nell'ambito di un piano di risparmio per i dipendenti, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
- i) il Soggetto Rilevante ha aderito al piano prima del *Closed Period*, ad eccezione dei casi in cui non vi possa aderire in un altro momento a causa della data di inizio del rapporto di lavoro;
 - ii) il Soggetto Rilevante non modifica le condizioni della propria partecipazione al piano né revoca tale partecipazione durante il *Closed Period*;
 - iii) le operazioni di acquisto sono chiaramente organizzate sulla base delle condizioni del piano e il Soggetto Rilevante non ha il diritto o la possibilità giuridica di modificarle durante il *Closed Period*, ovvero tali operazioni sono pianificate nell'ambito del piano in modo tale che abbiano luogo in una data prestabilita compresa nel *Closed Period*;

- e) il Soggetto Rilevante trasferisce o riceve, direttamente o indirettamente, Strumenti Finanziari, a condizione che essi siano trasferiti da un conto all'altro di tale Soggetto Rilevante e che il trasferimento non comporti variazioni del loro prezzo;
- f) il Soggetto Rilevante acquisisce una garanzia o diritti relativi ad Azioni della Società e la data finale di tale acquisizione è compresa nel *Closed Period*, conformemente allo statuto della Società o a norma di legge, a condizione che tale Soggetto Rilevante dimostri alla Società i motivi per cui l'acquisizione non ha avuto luogo in un altro momento e la Società accetti la spiegazione fornita.